



Int. 4/2015

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINI

Dr. Francesco Lamberti

Leini 21/10/2015

OGGETTO: *INTERROGAZIONE AI SENSI ART. 22 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE' ART. 6 STATUTO DEL COMUNE DI LEINI.*"

Con richiesta di risposta scritta.

PREMESSO CHE

- In data 01/04/2015, con Prot. N. 6522 Rep.. 5282, tra il Comune di Leini rappresentato dal Sindaco pro-tempore e La Coop. Sociale denominata "Casa Maternità La Primavera – Società Cooperativa Sociale ONLUS", è stata stipulata una Convenzione per l'utilizzo di beni immobili di proprietà comunale siti in Leini, via Volpiano n. 38;
- All'articolo 2 (specificatamente denominato "OGGETTO della CONVENZIONE") viene testualmente affermato che: *"Il Comune di Leini si impegna a mettere a disposizione della Cooperativa Sociale Casa della Maternità La Primavera per il periodo di efficacia della presente convenzione in comodato d'uso i locali di proprietà comunale ubicati al piano secondo dell'edificio di Via Volpiano n. 38.."*
- Di seguito a quanto sopra testualmente richiamato, viene fatto esplicito riferimento ad un **canone di locazione** da versare da parte della Cooperativa Sociale

Il sottoscritto Renato PITTALIS, Capogruppo Consiliare di "Cambia Leini con noi",



INTERROGA

il sig. Sindaco e l'Assessore competente in merito ai seguenti punti:

- Ritengono che i due termini (*comodato d'uso – contratto di locazione*) possano essere utilizzati quali sinonimo per definire il medesimo negozio giuridico?
- Precisato che per lo scrivente i due termini non possono essere indifferentemente utilizzati nell'ambito del documento di convenzione citato nel definire un medesimo negozio giuridico, per quale motivo sono stati invece esplicitamente e contemporaneamente indicati?

Con osservanza

Renato PITTALIS

Capo Gruppo Consiliare
"Cambia Leini con noi"